

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXXXI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.	
Congedo:		
PRESIDENTE	1727	
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto (<i>Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato</i>) (3244)	1727	
PRESIDENTE 1727, 1732, 1733, 1734, 1736,	1737	
CAIAZZA	1736	
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 1730, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736		
FINOCCHIARO	1731, 1733, 1734, 1735, 1736	
PITZALIS	1734	
RACCHETTI, <i>Relatore</i> 1730, 1731, 1734,	1737	
REALE GIUSEPPE	1735	
ROMANATO	1730, 1731, 1734	
TEDESCHI	1731, 1733, 1735, 1737	
VALITUTTI	1732, 1733, 1735, 1736	
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):		
STORCHI ed altri: Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti (<i>Urgenza</i>) (4175)	1737	
PRESIDENTE	1737, 1738, 1739, 1740	
BERTÈ, <i>Relatore</i>	1738, 1739	
FINOCCHIARO	1738	
FRANCESCHINI	1738, 1739	
PITZALIS	1739	
ROMANATO	1739	
		PAG.
		ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>
		1740
		SERONI
		1738
		VALITUTTI
		1738, 1739
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		1740

La seduta comincia alle 9,45.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Dall'Armellina.

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato) (3244).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto », n. 3244.

Come ho già comunicato nella seduta precedente, il suddetto provvedimento è stato

approvato dalla VI Commissione permanente (Istruzione Pubblica e Belle Arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 16 giugno 1966.

La V Commissione bilancio alla quale era stato trasmesso il nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto, approvato nella seduta precedente in via di principio, ha espresso in merito parere favorevole.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo del Comitato ristretto, dei quali darò nuovamente lettura, avvertendo che li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I presidi delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione in seguito a concorso per titoli ed esami.

I concorsi sono banditi distintamente per i seguenti gruppi:

- a) scuola media;
- b) istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale;
- c) istituti di istruzione tecnica e istituti di istruzione professionale.

Possono partecipare al concorso, limitatamente alle presidenze del gruppo in cui sono titolari, i professori ordinari provvisti di laurea con almeno 7 anni di servizio di ruolo, ivi compreso il periodo di straordinario, effettivamente prestato nell'insegnamento o negli incarichi di presidenza.

Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio di ruolo prestato nell'ordine elementare, è valutato per la metà.

In ogni caso il professore deve avere prestato 4 anni di servizio effettivo in una scuola del gruppo per il quale concorre.

(È approvato).

ART. 2.

L'esame è scritto e orale.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema scelto dal candidato su tre posti dalla Commissione, dei quali:

uno tale da accertare la conoscenza dei problemi riguardanti i rapporti tra scuola e società nonché l'attitudine a dirigere una comunità scolastica;

uno di argomento pedagogico, didattico e psicologico con particolare riferimento a problemi inerenti alle scuole del gruppo per il quale il candidato concorre;

uno, che si riferisca alla organizzazione e legislazione scolastica.

La prova orale che potranno sostenere solo i candidati nei confronti dei quali la Commissione avrà espresso giudizio di ammissibilità si articola in tre parti:

a) colloquio su problemi pedagogici, didattici e psicologici relativi alla scuola secondaria;

b) colloquio su problemi specifici delle scuole per cui il candidato concorre, nel quadro della sua preparazione e della sua esperienza;

c) colloquio su argomenti relativi all'ordinamento giuridico-amministrativo della scuola secondaria.

Al termine di ogni seduta dedicata all'esame-colloquio, la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato per coloro che hanno superato la prova e con la dizione « non approvato » per gli altri. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede della Commissione.

I candidati hanno comunque diritto di prendere visione, presso la segreteria della Commissione giudicatrice, del giudizio espresso nelle singole prove.

(È approvato).

ART. 3.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale e negli istituti di istruzione tecnica e professionale sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Sono altresì ammessi a concorsi a posti di preside negli istituti tecnici e professionali i presidi delle scuole tecniche che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Ai fini della nomina dei candidati ammessi ai concorsi ai sensi dei precedenti commi è riservato un quinto dei posti assegnati al concorso. I posti eventualmente non ricoperti vengono attribuiti agli altri candidati.

Le frazioni inferiori a cinque posti non sono computate ai fini della riserva di cui al comma precedente.

IV. LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 GENNAIO 1968

I concorsi sono banditi di biennio in biennio, previa effettuazione con uguale periodicità, dei trasferimenti dei presidi già in ruolo.

Sono messi a concorso tutti i posti vacanti all'atto della emanazione del bando, nonché quelli che si prevedono vacanti a decorrere dal 30 settembre dell'anno successivo.

(È approvato).

ART. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione sulla base di un elenco formato e aggiornato di professori universitari e presidi compilato a cura della seconda Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per ciascuno dei tre gruppi di concorsi previsti dal precedente articolo 1.

Non possono essere nominati coloro che hanno fatto parte di Commissioni del concorso immediatamente precedente.

Ciascuna delle Commissioni è composta di cinque membri: un professore ordinario di Università, che la presiede; due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione e due presidi scelti per gruppi di scuole.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nella amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.

Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica e professionale, alla Commissione viene aggregato un ispettore centrale e un preside che abbiano specifica competenza in materia.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere l'esame dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro della pubblica istruzione di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati, pari a quello della Commissione originaria, nonché di un segretario aggiunto.

A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.

Per quanto riguarda i compensi al presidente, ai membri effettivi ed aggregati e ai segretari si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956. n. 5.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione determina, con apposito regolamento, i titoli da valutare, la tabella di valutazione dei titoli stessi e quanto altro occorra per lo svolgimento del concorso in conformità delle leggi vigenti. La Commissione dispone di 75 punti per la prova scritta e orale e 25 per i titoli.

Nella sua prima adunanza la Commissione giudicatrice rende noti, mediante affissione all'albo del Ministero della pubblica istruzione, i criteri adottati per l'attribuzione dei punteggi ai singoli titoli, nei limiti previsti dall'anzidetta tabella di valutazione. Detti criteri, debitamente motivati, fanno parte del verbale della predetta adunanza e della relazione finale.

(È approvato).

ART. 6.

Al termine degli esami la Commissione procede alla formazione della graduatoria di merito per la nomina dei vincitori.

L'inclusione nella suddetta graduatoria costituisce, fino all'espletamento del successivo concorso, titolo di precedenza per il conferimento di incarichi di presidenza nell'ambito di ciascun Provveditorato agli studi.

(È approvato).

L'articolo 7 era stato presentato dal Comitato ristretto nella seguente formulazione:

NORME TRANSITORIE

ART. 7.

Nel primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della presente legge secondo le modalità e con le prove previste dai precedenti articoli, la metà dei posti messi a concorso sarà riservata a coloro che in precedenti concorsi a presidi risultino compresi nella graduatoria di merito. Qualora la predetta riserva non venga coperta con un numero corrispondente di vincitori i posti risultati eccedenti andranno in aumento alla quota non riservata.

Lo stesso Comitato propone di sostituire il suddetto articolo con il seguente nuovo testo:

ART. 7.

I professori inclusi nelle graduatorie di merito dei precedenti concorsi a preside pos-

sono partecipare ad un concorso riservato per titoli ed esami che sarà bandito dal Ministero della pubblica istruzione secondo le norme vigenti anteriormente alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Per ciascun tipo e grado di scuola sarà compilata una graduatoria di merito che conserverà efficacia per la durata di dieci anni dalla data della sua approvazione.

Il venticinque per cento dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico sarà riservato ai professori inclusi in tale graduatoria.

Il relatore, onorevole Racchetti, ha facoltà di illustrare il citato nuovo testo dell'articolo 7.

RACCHETTI, Relatore. Il problema dei concorrenti idonei ha interessato i lavori del Comitato ristretto per varie sedute. Anzitutto, ci siamo trovati di fronte ad una questione numerica. Infatti, i suddetti idonei risultano circa complessivamente 1037, così suddivisi: 600 professori per la scuola classica, 437 per la scuola tecnica, mentre i posti in concorso erano 54 per la scuola classica e 122 quella tecnica. Pertanto, anche volendo riservare il 20 per cento dei posti messi a concorso, ai suddetti professori idonei, occorrerebbero circa 25 nuovi concorsi per la loro totale sistemazione.

Tuttavia, a prescindere da tale problema numerico, si ponevano altre due questioni: prima di tutto, non era possibile costituire una graduatoria unica di merito, poiché gli idonei provenivano da concorsi diversi e con punteggi diversi, (anche nelle singole prove e con punteggi che oscillavano complessivamente tra i 180 ed i 150); in secondo luogo, a parere della maggioranza del Comitato ristretto, non era possibile nemmeno proporre un ordine cronologico, poiché si sarebbe giunti ad immettere nei ruoli gli idonei dei primi concorsi, anche con punteggio minimo, escludendo, praticamente, o relegando in fondo alla graduatoria, gli idonei degli ultimi concorsi, pur se in possesso di punteggio altissimo.

Per tali motivi si è reso necessario sottoporre i suddetti concorrenti idonei ad una ulteriore prova, per la formazione di una nuova graduatoria.

Tale prova dovrebbe aver luogo secondo le norme attualmente vigenti, e non secondo quelle in vigore dopo l'approvazione e pubblicazione del provvedimento in esame. Pertanto, si tratta di un esame colloquio, con esclusione delle prove scritte.

In un primo tempo, si era pensato di riservare dei posti limitatamente ad un solo concorso. Successivamente si è venuti nella determinazione di riservare agli idonei di cui si tratta il 25 per cento dei posti disponibili, all'inizio di ogni anno, per un termine di dieci anni.

A questo punto desidero osservare quanto segue. In un precedente articolo, precisamente all'articolo 3, del provvedimento in esame, è stabilito che i concorsi sono banditi di biennio in bennio, previa effettuazione, con uguale periodicità, dei trasferimenti dei presidi già in ruolo. Ora si potrebbe verificare il seguente caso: che nell'anno in cui non si verificano i suddetti trasferimenti, il 25 per cento degli idonei, — e su tale percentuale non ho dubbi, — potrebbe essere messo in ruolo in talune sedi particolarmente ambite.

Per esempio: quell'anno ipotetico di cui sto facendo l'ipotesi si potrebbe rendere vacante una sede di Roma; sicché secondo il testo dell'articolo citato un professore idoneo potrebbe venir nominato alla sede di Roma, con grave nocumento per il professore avente diritto di precedenza.

Per tale motivo, propongo un emendamento aggiuntivo all'articolo 7, inteso ad aggiungere le seguenti parole: « Le nomine saranno disposte di biennio in biennio, dopo i trasferimenti dei presidi già in ruolo e l'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi ordinari ».

Naturalmente, concordo sulla percentuale del 25 ed il termine di 10 anni nell'ambito previsto.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Forse sarebbe meglio far riferimento al comma dell'articolo precedente del provvedimento in esame, là dove si stabilisce che il trasferimento dei professori di ruolo è biennale. In tal modo, infatti, si comprenderebbe meglio la particolarità della parola « biennio » nel testo dell'articolo 7.

In sostanza, sono favorevole alla proposta del relatore.

ROMANATO. Per dichiarazione di voto, vorrei ripetere alla Commissione le perplessità che ho già esposte a suo tempo, al Comitato ristretto. Non sono favorevole al testo dell'articolo 7 in esame, perché si sottopongono i presidi, cosiddetti idonei, ad un'altra prova di concorso, sia pure orale, del tutto uguale a quella che hanno già sostenuto e superato.

Sarei del parere, piuttosto, di bandire un concorso per titoli, eventualmente limitando la valutazione di tali titoli esclusivamente al

punteggio conseguito nell'esame del concorso a preside, già in precedenza effettuato.

TEDESCHI. Anch'io sono del parere del collega Romanato, considerando il nuovo concorso una prova uguale a quella già superata. Sono pure d'accordo con la proposta di effettuare il concorso solamente per titoli.

ROMANATO. Il rappresentante del Governo, in sede di Comitato ristretto, aveva osservato che sorgevano delle difficoltà sul criterio di valutazione riguardo al concorso per titoli, cioè, sulla opportunità di tutti i titoli della carriera scolastica e di studio, oppure sulla opportunità di attenersi al punteggio conseguito nei concorsi a preside, compilando una graduatoria che tenga conto di tutti i punteggi conseguiti, dai più alti ai più bassi.

RACCHETTI, *Relatore*. Le conclusioni a cui era pervenuto il Comitato ristretto a maggioranza, sono quelle che ho riferito alla Commissione. Su ciò non vi sono dubbi.

Comprendo benissimo le ragioni esposte dall'onorevole Romanato, ma non vedo la possibilità di effettuare un concorso per titoli, escludendone taluni tipi, come quelli di servizio, senza tener conto, del resto, di altre difficoltà di valutazione.

I posti disponibili sono quelli che sono, e, pertanto, dobbiamo scegliere gli uomini migliori. È una scelta necessaria che occorre operare. Sicché ritengo che una nuova prova, consistente in un colloquio, sia una soluzione da non scartare.

FINOCCHIARO. Mi pare che ci poniamo in una posizione contraddittoria, poiché, in un certo senso, il provvedimento in esame scaturisce dall'esigenza di agevolare quei professori che già hanno sostenuto una prova di idoneità per la promozione a preside. Si era partiti dal presupposto di disporre i suddetti aspiranti in ordine di precedenza, secondo la data dei concorsi, ponendo limitazioni, però, alla validità del titolo. Non comprendo perché non ci si sia attenuti a questa direttiva.

Con l'articolo in discussione, allorché diventerà legge, potrebbe accadere che, con un nuovo colloquio, — in apparenza semplice, ma che in realtà consente maggiori poteri discrezionali agli esaminatori, — può essere escluso dai ruoli colui che è già risultato idoneo in precedenti concorsi. Non vedo, pertanto, quale agevolazione venga concessa ai nuovi aspiranti presidi.

RACCHETTI, *Relatore*. L'agevolazione consiste prima di tutto, nel riservare il 25 per cento dei posti messi a concorso; in secondo luogo, nel fatto che gli idonei sono esenti dal-

l'obbligo di partecipare ad una nuova prova scritta.

ROMANATO. Onorevole relatore, lei parla della norma che entrerà in vigore con la approvazione del provvedimento in esame. Io mi riferisco, invece, ai vincitori dei precedenti concorsi. Secondo la norma vigente, si riconosceva a coloro che avevano sostenuto le prove di concorso, ed erano entrati nella graduatoria di merito, l'idoneità ad esercitare le funzioni di preside.

Inoltre, devo far osservare che nel caso in esame non si tratta di una nuova prova normale, bensì della ripetizione di una prova, identica a quella già sostenuta dai candidati, e ciò non per valutare le loro capacità didattiche, ma allo scopo di predisporre una semplice graduatoria.

In sostanza, i poteri discrezionali sono tali che una commissione di esame può decidere ciò che vuole, come ha già fatto in passato. Non comprendo, quindi, il motivo che ostacola la compilazione di una graduatoria di merito in ragione dei voti e punteggi ottenuti in precedenti esami.

RACCHETTI, *Relatore*. Mi pare che lei insista sul problema dell'ordine cronologico. Le ripeto che sono contrario al suddetto ordine, non vedendo dei buoni motivi per cui debba prevalere sull'ordine di merito.

FINOCCHIARO. In origine la posizione del mio gruppo politico era quella stessa esposta dal relatore. In un secondo tempo abbiamo cambiato opinione, poiché quei professori, di cui si parla, avevano già sostenuto una prova e l'avevano superata, e, pertanto, era giusto tenerne conto.

Non si tratta di una questione pregiudiziale. Si potrebbe anche accettare il principio del voto, se si vuol introdurre tale concetto. Ma ciò che è assurdo è che, al semplice scopo di compilare una graduatoria, si vuol far ripetere una prova di concorso, già sostenuta e superata positivamente.

Anche il termine di dieci anni mi pare alquanto limitato. Io proporrei venti anni.

Tuttavia, sarei del parere di chiudere tale questione una volta per sempre, e di eliminare il problema di questi professori idonei, che mi pare si trascina all'infinito.

Sono dell'avviso che occorra innanzitutto esser coerenti con noi stessi. Sono quasi certo che fra tre mesi, fra qualche anno, il governo avrà dei ripensamenti su tale problema e presenterà un altro provvedimento legislativo, affermando che quello già presentato è inadeguato dal punto di vista pratico. È meglio invece adottare in questa sede e in

questa occasione una soluzione radicale, che chiuda definitivamente la suddetta questione.

È l'esperienza che ce lo insegna: qualcosa di simile è accaduto per la legge n. 603.

PRESIDENTE. L'esame colloquio è necessario soltanto ai fini di una graduatoria. Pertanto, può accadere che chi ha vinto due o tre concorsi, ottenendo l'idoneità, possa non superare la prova del colloquio. Mi pare, in effetti una situazione un po' contraddittoria.

VALITUTTI. Desidererei ricordare alla Commissione l'iter attraverso il quale siamo giunti al testo proposto dal Comitato ristretto, che effettivamente offre il fianco a diverse critiche.

Inizialmente, era stata predisposta una norma, che prevedeva un esame scritto anche per coloro che erano risultati idonei in precedenti concorsi. Senonché, ci siamo trovati di fronte ad un fatto nuovo, che ci ha costretti a rivedere la suddetta norma. Infatti, una certa aliquota di posti a capi di istituto è riservata agli ex combattenti, qualora si trovino in determinate condizioni.

Ora, a pensarci bene, mi sento un po' a disagio per la soluzione adottata dal Comitato ristretto. Con la prova scritta, esisteva un elemento oggettivo di valutazione, mentre con il semplice colloquio si incorre nell'errore esposto dal collega Finocchiaro.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Prego la Commissione di voler ascoltare talune mie considerazioni, in modo da poter fugare ogni dubbio che, effettivamente, può sorgere di fronte ad un problema del genere di quello in esame e al fine di pervenire ad una scelta decisiva in proposito.

Il nuovo testo del provvedimento presentato alla Commissione indubbiamente rappresenta un notevole progresso, da noi compiuto, per giungere alla migliore selezione dei futuri capi di istituto. Pertanto, ritengo che il suddetto testo, elaborato dal Comitato in collaborazione con il Governo, sia quanto mai felice.

Ci siamo trovati di fronte ad un nuovo problema, quello dei « cosiddetti idonei », come lo ha definito l'onorevole Romanato. Essi, infatti, non sono effettivamente idonei, ma sono inclusi in una graduatoria di merito, di cui bisogna tener conto. Il loro numero è molto elevato: in ogni concorso, il dieci per cento dei concorrenti copriva i posti a disposizione, mentre il 90 per cento riusciva ad entrare nella graduatoria di merito. Si tratta di un migliaio di persone, che nel periodo di quest'ultimo ventennio vantano titoli di ido-

neità, e che non vogliamo considerare dei falliti.

La prima posizione spontanea, naturale, che si presentava dinnanzi a noi, era quella di non considerare assolutamente l'esistenza degli idonei nel testo del disegno di legge in esame, escludendo completamente ogni vantaggio nei riguardi dei componenti la graduatoria, sia per il loro numero elevato, sia per il modo diverso della loro selezione, avvenuta in modo contrastante con le nuove norme. Non era possibile mantenere due tipi di selezione diversi e contrastanti fra loro.

Tuttavia, per non venir meno ad una istanza, da più parti conclamata, si è venuti nella determinazione di prendere in considerazione, in qualche modo, i suddetti idonei, e di dare, almeno ad una parte di essi, la più capace, la possibilità di entrare in una graduatoria particolare, cercando di evitare proprio quelle contraddizioni alle quali faceva riferimento l'onorevole Finocchiaro.

Le nuove norme stabiliscono che non siano più gli idonei a fare il concorso. Ai vincitori saranno assegnate le sedi, agli altri, inclusi nella graduatoria di merito, saranno affidati gli incarichi, dai quali decadranno nel momento stesso in cui si bandirà un nuovo concorso. In tal modo, è stata eliminata la possibilità di creare nuovi idonei e nuove pretese di vantaggi particolari per coloro che non sono riusciti vincitori nei concorsi.

A questo punto, per poter procedere ad una selezione, che concede il 25 per cento dei posti disponibili ogni anno, per un periodo, abbastanza notevole, di 10 anni, abbiamo ritenuto che fosse indubbiamente più utile e razionale formare una nuova graduatoria, *una tantum*.

Ma con quali criteri di giustizia e di serietà compilare tale graduatoria? Non certo con il semplice criterio del punteggio. Il criterio dell'anzianità non può essere invocato come un elemento fondamentale, oggi che la scuola ha bisogno di presidi pieni di energia, e che risultano impegnati in un lavoro sempre più faticoso.

Per tali motivi, si è ritenuto opportuno formare la graduatoria secondo il precedente metodo, in modo da poter ricostruire una posizione dei concorrenti, non secondo voti e valutazioni di concorsi che risalgono ad una ventina di anni addietro, ma con un nuovo esame colloquio, da cui possano emergere le loro effettive capacità didattiche, culturali, operative, ed anche le loro condizioni di salute e di prestanza fisica.

In sostanza, il Governo era partito da una posizione contraria per quanto riguarda il problema degli idonei, ritenendo di averlo già esaurito, per la scuola media, con l'ultimo concorso, ma ha accettato, successivamente, la nuova soluzione, che è a vantaggio dei suddetti idonei, e che li pone nuovamente in corsa, come si dice in gergo sportivo, e non li sottopone a condizioni impegnative di ulteriori concorsi.

Infine, non credo che sia scandaloso, onorevole Presidente, il fatto che un concorrente, che ha superato due o tre concorsi, non riesca ad ottenere l'idoneità in una nuova prova, poiché può darsi il caso che, nel frattempo, si sia disinteressato dei problemi della scuola. Non si tratta, quindi, di un disinteresse culturale.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Elkan, ma tale eventualità, nella logica del comune pensiero, può far sorgere delle perplessità.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alcuni colleghi criticano il fatto che i suddetti idonei sono sottoposti allo stesso tipo di concorso, da essi già sostenuto in precedenza. Essi hanno, però, indubbiamente il vantaggio di poter partecipare, nella qualità di idonei, ad un concorso loro riservato, e, se emergeranno nei primi posti della nuova graduatoria, saranno sicuramente inseriti nell'assegnazione delle sedi a disposizione, come capi di istituto.

Coloro che sono agli ultimi posti della graduatoria, invece, saranno estromessi dalla assegnazione delle sedi, e, se vorranno fare i presidi, dovranno partecipare ai futuri concorsi secondo le nuove norme che andranno in vigore con l'approvazione del provvedimento in esame.

Mi sembra che tale linea di azione, anche per le considerazioni dell'onorevole Valitutti, risponda ad un problema di giustizia distributiva, soprattutto nei riguardi degli ex combattenti.

Proprio in Commissione è stato sollevato il problema degli ex combattenti, i quali, secondo le disposizioni vigenti, dovevano senz'altro entrare in ruolo come presidi, ottenere l'assegnazione di una sede, solo per il fatto di aver avuto l'incarico della presidenza di un istituto per un anno. E proprio per poter partecipare a tale distribuzione di sedi di presidenza di istituti, il Comitato ristretto ha ritenuto opportuno disporre di far effettuare un esame colloquio anche agli idonei, per il numero di posti loro riservato.

Non mi sembra proprio di poter accettare la proposta di compilare una graduatoria in base ai soli titoli dei concorrenti. Ciò mi sembra lesivo degli interessi degli altri concorrenti e non mi pare impostato a criteri di giustizia. Non si sa quali valutazioni dei suddetti titoli siano omogenee, o possano apparire omogenee.

Nello stesso tempo non vorrei disattendere a quelle che sono le istanze dei cosiddetti idonei.

Per tali motivi, come rappresentante del Governo, sono favorevole al testo dell'articolo 7 così com'è stato formulato dal Comitato ristretto ed illustrato dall'onorevole Raccetti.

Restano salve, naturalmente, le perplessità mantenute dall'onorevole Romanato, del resto già sollevate durante i lavori del Comitato ristretto. Tale sua coerenza potrà anche condurlo alla sua astensione, in sede di votazione. Non ritengo, tuttavia, che le sue perplessità possano indurre la Commissione a rivedere nuovamente il testo elaborato ed approvato a maggioranza dal Comitato ristretto, di cui facevano parte i rappresentanti di tutti i gruppi politici.

Per tali motivi, prego la Commissione di sostenere ed approvare l'articolo 7 in discussione.

FINOCCHIARO. Desidero far rilevare all'onorevole Sottosegretario che buona parte delle cose da lui dette sono condivise dalla Commissione. Egli, però, non ha parlato della eliminazione del problema degli idonei. C'è un elemento che mi sembra fondamentale: per quanto riguarda gli ex combattenti, è stato stabilito che possono concorrere quelli, tra di essi, che sono idonei. Questo precedente mi pare che tolga ogni dubbio.

TEDESCHI. A tal riguardo, preciso che si è parlato di ex combattenti idonei e non idonei.

PRESIDENTE. Per quanto concerne la posizione degli idonei, in base alla formulazione dell'articolo 7 in discussione, anche gli ex combattenti idonei devono fare un esame colloquio, ai fini del loro inserimento nella nuova graduatoria.

VALITUTTI. Come membro del Comitato ristretto, ho partecipato ai suoi lavori, ma sono stato assente, per miei impegni presi in precedenza, alle sue conclusioni, allorché fu deciso di approvare la norma relativa al nuovo esame per la graduatoria.

Devo, purtroppo, manifestare la mia perplessità e contrarietà rispetto a tale decisione. Inoltre, in un primo momento, il periodo di tempo previsto per la graduatoria di cui si

tratta era stato stabilito in cinque anni, mentre ora risulta fissato in dieci. Francamente, l'articolo in discussione, così com'è formulato, mi sembra non accoglibile.

RACCHETTI, Relatore. La relazione che ho esposto alla Commissione ha tenuto presenti le conclusioni cui è pervenuta la maggioranza del Comitato ristretto. Le uniche riserve erano state formulate dall'onorevole Romanato, nel mentre do atto dell'assenza del collega Valitutti. Pertanto, concordo con le dichiarazioni del rappresentante del Governo.

ROMANATO. Sono favorevole alla tesi esposta dall'onorevole Finocchiaro.

Faccio presente che nel testo unificato predisposto per gli ex combattenti si prevedevano concorrenti idonei e non idonei.

Faccio presente altresì che la legge per i direttori didattici prevede che il concorso, per un terzo dei posti disponibili, si effettua per soli titoli. E si tratta, come tutti sanno, di promozioni di notevole importanza.

Il disegno di legge in esame presenta delle analogie con i suddetti provvedimenti, analogie che sono anche identità in alcuni casi.

PITZALIS. Noto una sostanziale divergenza tra l'articolo 7 in esame e le norme previste dal testo unificato concernente gli ex combattenti idonei. Mi soffermo soltanto su tale aspetto della questione, poiché non vorrei che si arrivasse a legiferare in maniera difforme.

I concorrenti idonei, in sostanza, dovrebbero partecipare ad un concorso in base alle norme in vigore prima, o dopo, l'approvazione e pubblicazione del disegno di legge in discussione? Questo punto non mi sembra chiaramente precisato.

Nutro dei dubbi, inoltre, sul fatto che mi sembra che si stia legiferando in maniera completamente diversa da come si è legiferato nei riguardi degli ex combattenti, che sono certo più meritevoli dei professori idonei, di cui stiamo parlando.

Inoltre, anche la quantità dei posti messi a concorso era relativamente inferiore per gli ex combattenti.

Per tali motivi, sarei favorevole all'approvazione del provvedimento in discussione, se esso fosse armonizzato con le norme per gli ex combattenti, per quanto riguarda, in particolare, il titolo di idoneità, al fine di non recar torto a nessuno.

La mia riserva, in sostanza, riguarda il coordinamento dell'articolo 7 in discussione con le norme sugli ex combattenti, approvate in precedenza.

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Il problema sollevato dall'onorevole Pitzalis è già stato risolto dalla I Commissione Affari costituzionali, allorché, sia il rappresentante del Governo, sia il relatore, avevano dichiarato che l'interpretazione delle norme vigenti era da riferirsi alle norme attualmente in vigore, cioè a quelle vigenti anteriormente alla pubblicazione del disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. L'onorevole Romanato ha presentato un emendamento all'articolo 7, tendente a sostituire il primo comma come segue:

« I professori inclusi nelle graduatorie di merito dei precedenti concorsi a preside possono partecipare ad un concorso riservato per soli titoli, che sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione, e che si fonderà esclusivamente sulla valutazione del punteggio conseguito nei precedenti concorsi ».

Pongo in votazione l'emendamento Romanato al primo comma dell'articolo 7.

(È approvato).

Al secondo comma dell'articolo 7 il collega Finocchiaro propone un emendamento, inteso a sostituire alle parole: « per la durata di dieci anni dalla data della sua approvazione », con le altre: « fino ad esaurimento della medesima ».

RACCHETTI, Relatore. Sono contrario all'emendamento dell'onorevole Finocchiaro, poiché, nella scelta dei presidi, non si possono attendere molti anni. Pertanto, insisto nel mantenere il termine di 10 anni.

FINOCCHIARO. Vorrei richiamare l'attenzione su quanto ho dichiarato in precedenza. Io sono del parere di chiudere definitivamente questo caso anomalo, assurdo. Questo degli idonei e degli abilitati è una grande piaga della scuola italiana. Pertanto, è meglio liquidare tale problema fino ad esaurimento della graduatoria, altrimenti, esso si presenterà nuovamente tra qualche anno.

Il rappresentante del Governo mi fa rilevare che si è eliminata la qualifica di merito, ma dimentica che, proprio su tale punto, vi è stata una accesa discussione in Commissione.

Noi eravamo inizialmente contrari all'articolo 7, mentre ora che ci viene presentato rimaneggiato, non si ha il coraggio di risolvere definitivamente la questione.

Una soluzione radicale potrebbe essere quella di mettere gli idonei in graduatoria senza alcun concorso.

Il termine di dieci anni, inoltre, toglie la possibilità agli interessati di poter fare even-

tuali rivendicazioni, anche se è chiaro che nessun professore attende quindici anni, per esempio, per poter fare il preside.

Ritengo inutile ripetere che, a tale riguardo, esistono dei precedenti. Ripeto, invece, che, se non si risolve definitivamente il problema, sarebbe stato meglio non prendere in considerazione i suddetti idonei.

TEDESCHI. Penso che la Commissione possa accogliere l'emendamento Finocchiaro. Il termine di dieci anni nacque da una considerazione di carattere politico. Si disse, cioè, che era bene prendere in considerazione questa prospettiva dei dieci anni, a cui, in pratica, non si sarebbe mai arrivati. Non mi pare che ci dovremmo preoccupare di questo.

Inoltre, coloro i quali, nello sviluppo della loro carriera di insegnamento, o perché sono professori anziani, o perché sono già sistemati in grandi città, non ambiscono di andare in provincia, al solo scopo di svolgere le funzioni di preside.

Per tali motivi, sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Finocchiaro.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Onorevoli commissari, sono contrario all'emendamento del collega Finocchiaro, tendente a non porre alcun limite di tempo alla funzionalità dell'operatività della graduatoria di merito di cui si parla, per una considerazione che vorrei fosse particolarmente rispettata.

Innanzitutto, non dobbiamo dimenticare che esistono due aspetti della questione: quello dell'interesse dei professori, inseriti nella graduatoria, di poter diventare presidi in un futuro concorso, e quello riguardante l'alta percentuale dei posti messi a disposizione dei suddetti insegnanti idonei.

Trattandosi di una quota affatto modesta, il 25 per cento, non ritengo sia opportuno mantenerla in vigore per un tempo indefinito, senza un termine prefissato, dissuadendo, tra l'altro, i giovani insegnanti dai concorsi stessi, trovando molto limitato lo spazio per un loro successo.

Si è detto che taluni insegnanti non possono soddisfare la propria aspirazione a diventare presidi, poiché, col tempo, invecchiano, e possono partecipare ai concorsi con ben poche speranze di riuscita. Non è vero, poiché la percentuale del 25 rimane bloccata. Tuttavia, non si può mantenere tale 25 per cento di posti a disposizione per un termine di 15 o 20 anni, recando in tal modo grave nocuoimento ai futuri professori giovani. È questo l'aspetto più drammatico della discussione, in questo momento.

Prego la Commissione di riflettere su tale punto, e di esaminare eventualmente la possibilità di riportare il suddetto termine a cinque anni. Mi sembra più serio.

Tuttavia, se la Commissione, tenendo presente anche il parere favorevole del Comitato, vuol mantenere il termine di dieci anni, mi troverà consenziente. Oltre tale termine, però, sarei costretto a prendere dei provvedimenti, che il Regolamento della Camera di Deputati mi concede nella mia qualità di rappresentante del Governo.

FINOCCHIARO. Desidero far rilevare che le dichiarazioni del Governo non risolvono il problema di fondo. La mia osservazione è che si affronta il problema in maniera episodica, frammentaria, come si è soliti fare.

L'osservazione del Governo è di carattere marginale. È chiaro che vi sono migliaia di persone da sistemare, specialmente nell'attuale fase in espansione dell'ordinamento scolastico italiano, e, pertanto, esse saranno assorbite entro una decina di anni. Tuttavia, temo che tra 15 o 20 anni continuerà ad esistere il problema degli idonei. Ciò che è più grave è proprio questo: la figura dell'idoneo, sanzionata in una legge dello Stato.

Poiché il Governo minaccia di trasmettere in Aula il provvedimento in esame, è ovvio che non insisto nella mia proposta e ritiro l'emendamento da me presentato.

Vorrei pregare, tuttavia, l'onorevole Elkan di considerare l'aspetto veramente deplorabile del provvedimento in esame, di cui ho più volte parlato. Nelle leggi numero 831 del 1962, numero 603 del 1966, ed altre, ricorre il termine: « fino ad esaurimento ». Non comprendo, quindi, le difficoltà ad inserire le stesse parole nel disegno di legge in discussione. Nelle leggi citate, inoltre, si parla di concorsi con percentuali superiori al 25 per cento, e precisamente del 40 per cento. La soluzione radicale da me prospettata, pertanto, mi sembra più seria ed opportuna.

TEDESCHI. Desidero far mio l'emendamento ritirato dall'onorevole Finocchiaro.

REALE GIUSEPPE. Per venire incontro alle due tesi, quella dell'onorevole Finocchiaro e quella del Governo, io proporrei una soluzione analoga a quella adottata per i concorsi magistrali, cioè, che gli interessati potranno essere reinseriti nella graduatoria qualora, entro un decennio, avranno conseguito i titoli richiesti. Questa mi pare una buona norma.

VALITUTTI. La proposta dell'onorevole Reale mi sembra pericolosa, poiché fa aumentare il numero dei concorrenti. Il provvedi-

mento in esame ha lo scopo, invece, di restringere, e quindi di eliminare, nel tempo, il numero dei suddetti idonei.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Come rappresentante del Governo, insisto nella mia posizione, pur comprendendo che quella dell'onorevole Finocchiaro sia una indubbia manifestazione di responsabilità e di cosciente desiderio di procedere in un certo modo alla soluzione del problema in questione.

VALITUTTI. Non comprendo se il concorso per titoli di cui si parla nell'articolo in esame si farà secondo il criterio della eliminazione degli idonei, oppure secondo il vecchio criterio della loro sopravvivenza. Questo mi sembra il vero dramma, poiché mi pare che il procedimento del nuovo concorso abolirà la categoria degli idonei.

FINOCCHIARO. È vero quanto afferma il collega Valitutti. Secondo la formulazione dell'articolo in esame, non esiste la categoria degli idonei, mentre quelli di cui si parla sono i cosiddetti idonei.

CAIAZZA. I nuovi concorrenti non possono essere chiamati ancora idonei, mentre i vecchi idonei sono tutti inseriti nella graduatoria di cui si è parlato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Finocchiaro e fatto proprio dall'onorevole Tedeschi, sul quale, sia il Governo che il relatore, si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 7 così com'è stato formulato dal Comitato ristretto, e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore che risulta essere del seguente tenore:

« Le nomine saranno disposte di biennio in biennio, dopo i trasferimenti dei presidi già in ruolo e l'assegnazione delle sedi ai vincitori ordinari ».

(È approvato).

Avverto che l'articolo 7 risulta così formulato:

ART. 7.

I professori inclusi nelle graduatorie di merito dei precedenti concorsi a preside possono partecipare ad un concorso riservato per

solli titoli che sarà bandito dal Ministro della pubblica istruzione e che si fonderà esclusivamente sulla valutazione del punteggio, conseguito nei precedenti concorsi.

Per ciascun tipo e grado di scuola sarà compilata una graduatoria di merito che conserverà efficacia per la durata di dieci anni dalla data della sua approvazione.

Il venticinque per cento dei posti disponibili all'inizio di ogni anno scolastico sarà riservato ai professori inclusi in tale graduatoria. Le nomine saranno disposte di biennio in biennio dopo i trasferimenti dei presidi già in ruolo e l'assegnazione delle sedi ai vincitori dei concorsi ordinari.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Poiché all'articolo 8, già approvato in via di principio nella seduta precedente, non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione nel testo del Comitato ristretto dopo averne dato lettura.

ART. 8.

Al primo concorso bandito successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi, limitatamente a posti di presidi negli istituti tecnici femminili, i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di Magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

È convalidata l'ammissione con riserva al concorso a posti di preside negli istituti tecnici femminili, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1964, delle partecipanti fornite di diploma rilasciato dai cessati istituti superiori di Magistero.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 predisposto dal Comitato ristretto:

ART. 9.

La presente legge non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge medesima. I concorsi per i quali, alla data suddetta, gli esami non abbiano avuto ancora inizio sono revocati.

Lo stesso Comitato ristretto ha presentato una nuova formulazione dell'articolo 9, di cui

do lettura, ritenendo soppresso il testo precedente di cui ho dato testè lettura:

ART. 9.

La presente legge non si applica ai concorsi ai cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge medesima, se non per quanto disposto dal precedente articolo 6.

TEDESCHI. Poiché si fa riferimento all'articolo 6, credo che sarebbe più opportuno precisare che si tratta del secondo comma dell'articolo 6 del provvedimento in esame.

RACCHETTI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Tedeschi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tedeschi, che propone di aggiungere, dopo le parole « disposto dal », le altre « secondo comma del ».

(È approvato).

Avverto che l'articolo 9 risulta così formulato:

ART. 9.

La presente legge non si applica ai concorsi i cui esami sono in fase di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge medesima, se non per quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo 6.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Poiché agli articoli 10 e 11 non sono stati presentati emendamenti, ne do lettura e li pongo in votazione:

ART. 10.

Le norme in contrasto con la presente legge si intendono abrogate.

(È approvato).

ART. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, chiedo di essere autorizzato al coordinamento.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge n. 3244 sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Storchi ed altri: Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti (*Urgenza*) (4175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 4175, di iniziativa dei deputati Storchi, Girardin, Sartor, Russo Spena, Migliori, Martini Maria Eletta, Leforgia, De Meo, Sabatini, Scarascia Mugnozza, Dal Canton Maria Pia, Fusaro, Vincelli, Savio Emanuela, Romanato, Buzzi, Bertè, Borghi, Magri, Reale Giuseppe, Rosati, recante: « Norme sull'istruzione professionale dei sordomuti ».

Nella seduta precedente, dopo la relazione e la discussione generale, si era giunti all'approvazione dell'articolo 1 del suddetto provvedimento.

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il personale direttivo, insegnante e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, che alla data di pubblicazione della presente legge sia in servizio presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato per sordomuti per almeno un quadriennio, è inquadrato a domanda e previa ispezione disposta dal Ministero della pubblica istruzione, nei posti di ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1966, numero 1369, purché il servizio stesso risulti prestato lodevolmente in posto analogo a quello nel quale aspira ad essere inquadrato e purché possieda il diploma di laurea se trattasi di cattedre di insegnamento o almeno il diploma di qualifica di istituto professionale se trattasi di posti di insegnanti tecnico-pratici.

Il personale insegnante, compreso quello dei corsi preparatori, e insegnante tecnico-pratico, anche se sordomuto, qualora non possieda il necessario titolo di studio, o abbia prestato meno di quattro anni di lodevole servizio, con un minimo di tre anni, potrà essere mantenuto in servizio con il trattamento giuridico ed economico di cui gode. Fino alla cessazione del servizio dovranno mantenersi scoperti i posti di ruolo e non di ruolo a cui detto personale è assegnato.

Il predetto personale, qualora per documentata attività lodevolmente svolta presso l'Istituto suindicato per almeno un quadriennio, alla data di pubblicazione della presente legge, abbia dimostrato particolare competenza e singolare perizia nelle funzioni esercitate e soprattutto nel campo dell'istruzione profes-

sionale dei sordomuti, potrà essere inquadrato nei posti di ruolo ai sensi del primo comma del presente articolo dal Ministero della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Tutto il personale anzidetto deve, comunque, documentare di aver frequentato con esito favorevole i corsi di formazione di cui alla lettera f) articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1960, numero 1996.

Onorevoli colleghi, come ricorderete, nel corso della discussione del provvedimento in esame sorse il problema di seguire la stessa linea di condotta, nei riguardi della istruzione professionale dei sordomuti, di quella seguita per la istruzione professionale dei ciechi.

BERTÈ, *Relatore*. Come ho già detto nella seduta precedente, sono favorevole all'approvazione della proposta di legge in esame.

Le perplessità sorte nella precedente seduta riguardavano la diversa strutturazione delle norme per i ciechi rispetto a quelle per i sordomuti. Nella legge per i ciechi, è previsto che gli insegnanti abbiano prestato servizio per almeno un quinquennio, mentre nel provvedimento in esame tale periodo per alcuni insegnanti è di un quadriennio, per altri è di un triennio. Salvo questa diversità, per il resto, i due provvedimenti ricalcano gli stessi schemi e gli stessi criteri.

Per tali motivi, non ritengo opportuno presentare alcun emendamento all'articolo in discussione.

FINOCCHIARO. Sono veramente sorpreso che, alla vigilia della presentazione del provvedimento sui ciechi, sia già in discussione una proposta di legge come quella in esame, sui sordomuti, che mi pare intenda legiferare in un senso assurdo. Si tratta di un problema, quello della sistemazione degli istituti professionali, che va inquadrato in una riforma organica e completa.

A nome anche del mio gruppo politico vorrei chiedere al Presidente un breve rinvio della discussione del provvedimento in esame, anche perché non ho avuto il tempo di ponderare adeguatamente un argomento tanto importante. La sua discussione, nel momento attuale, è, in realtà, una specie di colpo di mano della maggioranza politica.

VALITUTTI. Nella seduta precedente avevo esposto talune mie osservazioni, sulle quali attendo dei chiarimenti da parte del Governo.

PRESIDENTE. Com'è noto, onorevoli colleghi, la proposta di legge n. 4175 è stata

discussa nelle sedute dell'8 novembre e del 6 dicembre del 1967.

Nella seduta di novembre, la discussione fu rinviata, non essendo ancora pervenuto il prescritto parere della V Commissione bilancio, ed allo scopo di definire i limiti entro i quali predisporre impostazioni particolari per il personale di cui si tratta al fine di non creare pericolosi precedenti.

Nella seduta di dicembre, ricevuto il parere favorevole della suddetta V Commissione, si approvò senza modificazioni l'articolo 1 della proposta di legge. A questo punto, tuttavia, gli onorevoli Valitutti, Tedeschi, Scionti, Codignola e Romanato, espressero delle perplessità, essendo dell'avviso che il disposto dell'articolo 2 doveva essere ulteriormente rimeditato, al fine di non scardinare i principi generali che regolano il settore dell'istruzione professionale.

Oggi il relatore ha precisato che il provvedimento in esame ricalca quasi esattamente quello sulla istruzione professionale dei ciechi, salvo il periodo di servizio richiesto sugli insegnanti.

Per tali motivi, non comprendo il motivo di un nuovo rinvio.

SERONI. L'istituto professionale di Stato per sordomuti ha caratteristiche diverse da quello analogo per i ciechi. Infatti, il suddetto istituto è sorto in seno all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, denominato E.N.S., il quale è sottoposto alla tutela del Ministero degli Interni, in base ad una legge del 1916. Pertanto, la figura giuridica di tale istituto e di tale ente è diversa dalla figura giuridica dell'ente per i ciechi.

Su tale punto occorre riflettere, al fine di non creare un precedente pericoloso.

Per tale motivo, sono favorevole alla proposta dell'onorevole Finocchiaro di rinvio della discussione del provvedimento in esame.

FRANCESCHINI. Nelle due sedute precedenti, citate dall'onorevole Presidente, nelle quali era in discussione la proposta di legge n. 4175, noi ritenevamo che tale provvedimento poteva essere abbinato alla proposta legge di iniziativa dei senatori Genco ed altri, allora in esame al Senato, alla proposta di Buzzi ed altri ed a quella di iniziativa degli onorevoli Finocchiaro e Codignola, in modo da poter esaminare in un quadro generale il problema della istruzione professionale, per una sistemazione organica degli istituti professionali, e, in particolare, di quelli per i sordomuti e per i ciechi.

Tuttavia, fino ad oggi, la proposta di legge Genco ed altri non è ancora stata trasmessa alla Camera, per la quale cosa dovremo affrontare le norme sulla istruzione professionale in modo transitorio ed assolutamente empirico.

È vero che esiste un complesso di norme di legge sugli istituti professionali per i ciechi; non lo ritengo, tuttavia, sufficiente, allo scopo di un esame generale e completo degli istituti professionali, poiché su tale complesso di norme si dovrebbero apportare una serie di modificazioni.

Per tali motivi, onorevole Presidente, sono favorevole ad un rinvio della discussione del provvedimento in esame, e ciò non allo scopo di insabbiarlo o in dispregio alle fondamentali esigenze delle scuole per sordomuti, ma proprio per aggiornare, in una legge organica, la materia dell'istruzione professionale.

VALITUTTI. Mi associo alle considerazioni espresse dall'onorevole Franceschini, e, per gli stessi motivi, sono anch'io favorevole al rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Non posso precisare, almeno per ora, se sarà possibile accogliere la proposta di abbinamento dei provvedimenti elencati dall'onorevole Franceschini.

ROMANATO. Come risulta dal verbale testé letto dal Presidente, avevo espresso preoccupazioni sul terzo comma dell'articolo 2, preoccupazioni, del resto, condivise da tutti i colleghi. Si era chiesto un breve rinvio per esaminare più approfonditamente la materia. Ero rimasto particolarmente colpito dalle parole del rappresentante del Governo, onorevole Romita, pronunciate in quell'occasione che si richiamava alle particolari necessità di queste scuole per sordomuti.

Le mie perplessità sono state notevolmente superate quando ho preso visione del testo di legge in vigore per i ciechi, che la proposta Storchi ricalca fedelmente, salvo il limite dei 5 anni previsto per gli insegnanti.

Potrei aderire alla proposta dell'onorevole Finocchiaro, e accolta dall'onorevole Franceschini, di abbinare la proposta di legge in esame a quella dei senatori Genco ed altri, tuttavia, poiché quest'ultima risultò, al Senato, invece molto complessa sì da richiedere una discussione lunga ed approfondita, non vorrei che l'abbinamento proposto ci portasse al termine della legislatura (che è assai vicino) senza essere giunti all'approvazione della proposta di legge Storchi.

Per quanto riguarda l'osservazione dell'onorevole Seroni, desidero precisare che an-

che l'Ente nazionale sordomuti è sottoposto al controllo del Ministero dell'interno e, per diretta esperienza, posso dire che sono predisposte, anche in questo settore, scrupolose ispezioni.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le sue preoccupazioni, onorevole Romanato, circa un rinvio *sine die* della discussione del provvedimento, posso dirle che la proposta di legge dei senatori Genco ed altri è stata già annunciata e sarà presto assegnata alla nostra Commissione. Posso impegnarmi, non appena sarà assegnata, a porla all'ordine del giorno ed a studiare l'eventualità di abbinarla o meno alla attuale proposta di legge oggi in esame.

PITZALIS. Sono d'accordo circa la proposta di rinvio, ma non è il merito che interessa e sul quale possiamo essere d'accordo perché la proposta di legge Storchi ricalca la legge per i ciechi. Qui siamo di fronte ad una questione particolarissima perché finalmente è stata annunciata una legge quadro dell'istruzione professionale che dovrebbe essere posta in discussione al più presto possibile. Sono d'accordo con l'onorevole Finocchiaro ed anche con l'onorevole Franceschini il quale ha detto, fra l'altro, che nel progetto di legge in esame devono essere recepite alcune norme già approvate per i ciechi e modificate opportunamente.

FRANCESCHINI. Signor Presidente, lei ha detto che la proposta di legge dei senatori Genco ed altri è stata annunciata alla Camera. Lo ignoravo. Propongo, con l'accordo di tutta la Commissione, di nominare un Comitato ristretto presieduto dallo stesso Presidente, data l'urgenza e l'importanza della materia, allo scopo di esaminare il provvedimento non appena ci sarà assegnato.

PRESIDENTE. La Commissione deve nominare il Comitato ristretto e non può farlo se la proposta di legge non le è ancora stata formalmente assegnata.

FRANCESCHINI. Nessuno ci può impedire di non perdere tempo. Si può nominare il Comitato ristretto con il compito di esaminare la proposta di legge quando ci sarà assegnata.

PRESIDENTE. La proposta di legge dei senatori Genco ed altri non esiste ancora per la nostra Commissione, perché non ci è stata assegnata. Solo dopo che ciò sarà avvenuto la Commissione potrà nominare il Comitato ristretto, se lo riterrà opportuno e necessario.

BERTÈ, *Relatore*. Vorrei fare presente che sono contrario alla proposta di rinvio. Probabilmente i colleghi conosceranno molto bene il testo della proposta di legge dei senatori

Genco ed altri, ma debbo ricordare che per questo ramo del Parlamento essa non esiste ancora come stampato ufficiale. Credo di poter, comunque, affermare che non si tratta certo della riforma dell'istruzione professionale. Ritengono, onorevoli colleghi, che la discussione su quella proposta, che non è certo una legge quadro, possa investire tutto il settore della istruzione professionale, compresi certi specifici settori, quale è quello di cui parliamo? Sono sicuro che, allorquando si discuterà il citato provvedimento, il problema che oggi è al nostro esame sarà considerato marginale, e saremo già in ritardo con il calendario parlamentare.

Fatte queste considerazioni, e tenute presenti le condizioni di disagio dell'istituto di cui ci occupiamo, in cui si assiste alla fuga di insegnanti per il disagiato rapporto di lavoro, per l'incertezza del domani, ci rendiamo conto che rischiamo di porre in difficoltà l'intero istituto. Se poi pensiamo che non si tratta che di ricalcare una normativa già codificata per i ciechi, non possiamo essere favorevoli ad un rinvio.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Vorrei anzitutto rispondere all'onorevole Valitutti, che ha detto che si attendevano dei chiarimenti da parte del Governo. In realtà il Governo, più che da chiarire, trattandosi di una iniziativa parlamentare, ha da ripetere che si trattava di vedere entro quali limiti restringere questa iniziativa, di particolare ampiezza, riguardante gli insegnanti degli istituti professionali per sordomuti. Il Governo è a disposizione della Commissione per studiare appunto questa possibilità.

Per quanto riguarda la proposta di legge dei senatori Genco ed altri posso anticipare alla Commissione che essa prevede l'inserimento a titolo preferenziale, con particolari facilitazioni, degli insegnanti degli istituti professionali nei ruoli. Debbo, però, fare osservare che il provvedimento al nostro esame presenta criteri di maggiore ampiezza rispetto alla proposta di legge dei senatori Genco ed altri, giustificabili forse, almeno in parte, dal particolare tipo di scuola e di esperienza didattica che si richiede agli insegnanti. Direi che il punto di maggiore differenziazione è costituito dal terzo comma dell'articolo 2, cioè dalla previsione dell'immissione in ruolo senza titoli di studio.

Al comma secondo, invece, si prevede il mantenimento in servizio degli insegnanti di cui si tratta che può essere giustificato proprio

in vista delle loro particolari capacità didattiche. Ma certo l'immissione in ruolo senza titolo di studio mi sembra che costituisca un precedente sconvolgente.

Queste sono le spiegazioni che il Governo potrebbe dare anche in vista di eventuali emendamenti. Naturalmente si riconosce il carattere di urgenza del provvedimento, già fatto presente dal relatore, ma non credo che l'abbinamento alla proposta di legge dei senatori Genco ed altri comporti la impossibilità pratica di discutere, dato che quest'ultima è stata discussa ed approvata dal Senato, sia pure dopo lunga meditazione, in un'unica seduta. Ritengo che anche alla Camera la discussione non debba costituire un impegno tale da rendere impossibile l'approvazione entro i termini della presente legislatura. Penso che, sia l'abbinamento, sia la discussione separata dei provvedimenti citati, possano portarci a risultati positivi, e che ancor meglio sarebbe discuterne immediatamente dopo l'approvazione della proposta di legge dei senatori Genco ed altri, per cui la Commissione potrebbe approvare queste norme particolari in deroga alla normativa più generale prevista dal provvedimento già approvato dall'altro ramo del Parlamento; sicché tale deroga potrebbe essere giustificata appunto dal particolare tipo di scuola eliminando al contempo anche il rischio di precedenti pericolosi.

Quanto alla osservazione dell'onorevole Seroni, faccio osservare che l'istituto professionale è istituito con decreto del Presidente della Repubblica e per noi il problema è solo quello di vedere se il personale già insegnante può occupare i posti di ruolo previsti da quel decreto e in che modo deve occuparli. Anche se dovessimo oggi modificare lo statuto, questo non riguarderebbe la proposta di legge in esame che ha lo scopo di sistemare delle situazioni create in passato.

PRESIDENTE. Ricordo agli onorevoli colleghi che molte sono le attese suscitate dalla proposta di legge in discussione. Riassumendo, tuttavia, i termini del dibattito desidero ricordare che sulla proposta di rinvio, il relatore ha espresso parere contrario, mentre il Governo si rimette alla Commissione.

Pongo in votazione la proposta di rinviare l'esame della proposta di legge Storchi al fine di discuterla congiuntamente alla proposta di legge Genco ed altri.

(È approvata).

Rinvio, quindi, ad altra seduta il seguito della discussione del provvedimento.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Disegno di legge: « Nuove norme relative alla nomina dei capi di istituto » (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3244).

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	22
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Berté, Borghi, Bronzuto, Buzzi, Caiazza, Calvetti, Ermini, Finocchiaro, Franceschini, Fusaro, Illuminati, Levi Arian Giorgina, Magri, Nicolazzi, Pitzalis, Racchetti, Reale Giuseppe, Romanato, Savio Emanuela, Seroni, Tedeschi, Titomanlio Vittoria, Valitutti.

È in congedo:

Dall'Armellina.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO